

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO " PROFESSIONGUARD - INGEGNERI E ARCHITETTI - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE "

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza *claims made* a copertura della responsabilità civile professionale derivante dall'attività di architetto e ingegnere.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La Responsabilità civile professionale dell'Assicurato in relazione ai Danni derivanti da un Errore Professionale commesso dall'Assicurato;
- ✓ I Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da un Errore professionale commesso dall'Assicurato;
- ✓ Danni derivanti da Interruzione/ sospensione di attività di terzi e conseguenti ad un Errore professionale di un Assicurato;
- ✓ I Danni derivanti da una responsabilità contrattuale o da ritardo nell'esecuzione dell'Attività professionale da parte dell'Assicurato o mancato completamento di Attività professionali derivanti da un Errore professionale di un Assicurato;
- ✓ I Danni derivanti dalla Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato;
- ✓ I Danni derivanti da un atto di diffamazione commesso dall'Assicurato;
- ✓ I Danni derivanti da Azioni dolose/fraudolente di un Dipendente dell'Assicurato;
- ✓ I Costi di difesa entro il limite del quarto della somma assicurata.

L'Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività indicata nel Frontespizio di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:

- ! traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento, fermo restando quanto previsto relativamente alle Azioni dolose/fraudolente del Dipendente;
- ! (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento;
- ! Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

ha formattato: Tipo di carattere: Corsivo

Ci sono limiti di copertura?



! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti



Dove vale la copertura?

[L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento nei confronti dell'assicurato avanzate nell'ambito territoriale indicato nel frontespizio di polizza.](#)



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a cia scuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- [in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.](#)

ha eliminato: La copertura è valida nei limiti territoriali indicati nella Scheda ovvero: Unione Europea ed Europa



Quando e come devo pagare?



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nel [frontespizio di polizza](#), se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nel [frontespizio di polizza](#).

ha formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,27 cm, Nessun elenco puntato o numerato

ha eliminato: ¶
¶

ha eliminato: Il premio ha periodicità annuale e deve essere interamente pagato al momento della sottoscrizione del contratto

ha eliminato: la Scheda

ha eliminato: la Scheda



Come posso disdire la polizza?

La polizza non si rinnova tacitamente alla scadenza, pertanto non è richiesta disdetta da parte del Contarente.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17- 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225